



LETTERA D'INVITO

**Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, c.
2, lett. b), del D.L. 76/2020, per l'affidamento della
fornitura di apparecchiature e componenti destinati
all'upgrade dei sistemi video del Nucleo Multimedia
Design & Production del Politecnico di Torino**

**CIG 9683979048
CUI F00518460019202200064**



Sommario

1. Premessa	4
2. Oggetto dell'affidamento.....	5
3. Valore economico dell'affidamento.....	5
4. Tempi di consegna	5
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	5
6. Requisiti generali.....	7
7. Requisiti speciali e mezzi di prova.....	8
7.1. Requisiti di idoneità professionale.....	8
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3. requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	8
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	9
8. Verifica dei requisiti	9
9. Avvalimento.....	10
10. Subappalto	11
11. Garanzia provvisoria	11
12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	11
12.1. Regole per la presentazione dell'offerta	13
13. Soccorso istruttorio	14
14. Termine per la presentazione di quesiti	15
15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	15
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	16
15.2. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato ai sensi del D. Lgs. 14/2019....	19
15.3. Documentazione in caso di avvalimento.....	19
15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	19
15.4.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti	19
15.4.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.....	20
15.4.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.....	20
15.4.4. Per le aggregazioni di retisti:	20
16. Offerta economica.....	22
17. Criterio di aggiudicazione.....	22
18. Seggio di Gara	22
19. Svolgimento delle operazioni di gara	22
20. Verifica documentazione amministrativa.....	23
21. Valutazione dell'offerta economica.....	23



22.	Offerte sospette di anomalia	24
23.	Aggiudicazione dell'appalto.....	25
24.	Stipulazione del contratto	26
25.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	27
26.	Codice di comportamento	27
27.	Accesso agli atti	28
28.	Definizione delle controversie	28
29.	Trattamento dei dati personali.....	28
30.	Durata della procedura di selezione del contraente	29



1. Premessa

L'Area Approvvigionamento, Gare e Contratti Pubblici dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, in attuazione della Determina a Contrarre di cui al D.D.G. n. 509 del 03/03/2023, intende procedere all'affidamento della fornitura in titolo mediante procedura negoziata senza bando sotto soglia comunitaria, ai sensi:

- del D.L. 76/2020, in particolare degli artt. 1 e 8;
- del D. Lgs. 50/2016, nel prosieguo indicato per brevità come "Codice";
- del Regolamento di Finanza e Contabilità adottato con Decreto Rettorale n. 1301 del 12.12.2022, in vigore dal 12 dicembre 2022, e dagli atti di delega in esso richiamati.

Con il citato provvedimento, questa Amministrazione ha altresì provveduto a nominare:

- l'ing. Marco Oreglia Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del Codice, in quanto soggetto ritenuto idoneo allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo;
- la Dr.ssa Monica Cavaliere Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sarà stipulato all'esito della presente procedura, ai sensi dell'art. 101 del Codice, in quanto soggetto segnalato dal RUP e ritenuto idoneo allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e gestito da Consip s.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma ed è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Verranno effettuate anche a mezzo PEC:

- a) la richiesta di informazioni a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio
- b) la comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione all'esito della verifica della documentazione amministrativa
- c) i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione.

Le Condizioni del Contratto di appalto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando



“Beni” categoria “**Fotografia, ottica, audio e video**” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Tutti i riferimenti operati al “Codice” vanno intesi come riferiti al Codice.

2. Oggetto dell'affidamento

La procedura di cui alla presente lettera d'invito ha per oggetto **l'affidamento della fornitura di apparecchiatura video, comprensivo di accessori e consumabili ai fini dell'upgrade delle apparecchiature per le riprese video già in uso, secondo i nuovi standard 4K**, le cui specifiche tecniche sono riportate nella sezione II dell'allegato capitolato tecnico.

3. Valore economico dell'affidamento

L'importo a base dell'affidamento è pari a **euro 50.000,00 + IVA**, al netto delle opzioni.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Tempi di consegna

La consegna di tutta la strumentazione dovrà essere completata **entro 50 giorni solari** dalla stipula contrattuale, come indicato in fase di registrazione della RDO nella piattaforma MEPA.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
-



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti; i suddetti requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla procedura al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

7.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

In relazione al presente affidamento non sono richiesti specifici requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3. requisiti di capacità tecnica e professionale

In relazione al presente affidamento non sono richiesti specifici requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.



Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par. 7.1, lett. a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par. 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

8. Verifica dei requisiti

In attuazione di quanto disposto dall'art. 81, comma 1 del Codice e dalla delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.10.2022, la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art. 5 della citata delibera sarà effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità stessa, e nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente:

- registrarsi al sistema accedendo all'apposito [link](#) sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi riportate;
- inserire nella documentazione amministrativa il PASSOE rilasciato dall'ANAC al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere ai previsti controlli sul possesso dei requisiti.



Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati relativi ai predetti requisiti è effettuata mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.

9. Avalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta degli eventuali requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, l'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 47 del D. Lgs. 14/2019.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al par. 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal par. 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria apposita dichiarazione;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. Garanzia provvisoria

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, per la partecipazione alla presente procedura di selezione non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve essere caricata a sistema entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 20.03.2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.



Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma MEPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle Regole del Sistema di E-Procurement e delle prescrizioni tecniche fornite da Consip con riferimento all'utilizzo dei singoli strumenti di negoziazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente [pagina](#) nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file.

Le Regole che disciplinano l'accesso e l'utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici, del Sistema di e-procurement e degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa applicabile, sono contenute nel documento "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" consultabile sul sito



https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html.

12.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve, nella sezione “Notifiche” presente nella voce “Comunicazioni” del menù, notifica di ricevuta invio offerta contenente un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni *richieste dalla Stazione Appaltante* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in lingua inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la modalità attraverso la quale l'operatore economico concorrente deve provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. Termine per la presentazione di quesiti

Eventuali quesiti in ordine alla presente procedura negoziata dovranno essere presentati utilizzando la funzionalità "Richiesta di chiarimenti" presente tra gli strumenti di gestione della RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, entro il termine risultante dalla RDO registrata nella piattaforma MePA dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si impegna a dare riscontro, pubblicando le risposte ai chiarimenti tra la documentazione di gara, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, secondo le regole di funzionamento del MEPA, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) eventuale dichiarazione integrativa di cui al par. 15.2;



- 3) PASSoe;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 15.3;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4;

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 "Istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui dall'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;



- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino consultabile al seguente [link](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10
-



febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



15.2. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato ai sensi del D. Lgs. 14/2019

In attuazione di quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 14/2019, il deposito della domanda di ammissione al concordato di cui all'art. 40 del medesimo decreto non impedisce la partecipazione alla presente procedura a condizione che l'operatore economico:

- dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, gli estremi del provvedimento di autorizzazione emesso
 - dal Tribunale, prima dell'emanazione del decreto di apertura del concordato
 - ovvero dal giudice delegato, dopo l'emanazione del decreto di apertura del concordato;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del D. Lgs. 14/2019;
- allegare alla domanda di partecipazione, copia conforme all'originale della relazione predisposta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 14/2019, diretta ad attestare la conformità al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) La domanda di partecipazione a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

15.4.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.4.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.4.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.4.4. Per le aggregazioni di retisti:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
-



- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



16. Offerta economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le regole di funzionamento del MEPA. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente par. 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) *% di ribasso offerta rispetto all'importo posto a base di gara di cui al par. 3 della presente LDI. Il prezzo offerto deve essere complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.*

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la eventuale stima dei costi della manodopera;

d) Split prezzi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. Criterio di aggiudicazione

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. L. 76/2020 e disposto nella Determina a Contrarre, l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo.

18. Seggio di Gara

Il Seggio di Gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Prima del conferimento dell'incarico viene richiesta ai membri del Seggio di Gara dichiarazione in tema di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi e che nulla osta alla loro nomina.

Il Seggio di gara è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio del Seggio di Gara ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **22.03.2023 alle ore 10.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.



La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

20. Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Seggio di Gara appositamente nominato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente - mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema - e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio di gara provvede a:

- a) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 13;
- b) trasmettere gli atti alla Stazione Appaltante ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara
- c) pubblicare il predetto provvedimento sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché a darne comunicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. Valutazione dell'offerta economica

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura dell'offerta economica viene comunicata a mezzo PEC ai concorrenti ammessi ai sensi del par. 20.



Il Seggio di Gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 20 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la stessa % di ribasso i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo secondo le modalità che saranno appositamente comunicate, comunque atte a garantire parità di condizioni per gli operatori economici e segretezza delle relative offerte. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- ove permanga l'ex aequo il Seggio di Gara procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica a mezzo PEC il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, prende atto della graduatoria e comunica alla Stazione Appaltante:

- le eventuali proposte di esclusione da disporre per
 - mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
 - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- la proposta di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

22. Offerte sospette di anomalia

Fermo restando che la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, la soglia di anomalia sarà individuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016:



- in base al metodo di calcolo previsto dal comma 2 del citato art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15;
- in base al metodo di calcolo previsto dal comma 2-bis del citato art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso tra 5 e 14.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 3 del D. L. 76/2020, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, commi 2 e 2-bis del D.lgs. N. 50 del 2016.

23. Aggiudicazione dell'appalto

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale e/o dei costi della manodopera – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, ove richiesta ai fini della partecipazione. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



24. Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avviene sollecitamente, e comunque entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto entro 7 giorni solari dalla trasmissione dello stesso a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipulazione del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con l'interesse della Stazione Appaltante alla sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, alla stipulazione del contratto non si applicherà il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del medesimo decreto.

L'aggiudicatario, entro la data indicata dalla Stazione Appaltante con la comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula, deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, c. 14 del Codice.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione.

Il contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, della prima parte della Tariffa allegata al DPR. 642/1972. La Stazione Appaltante, nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti



digitalmente e non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, provvederà ad assolvere l'imposta di bollo dovuta in relazione al predetto contratto in modalità virtuale, sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dal 1 gennaio 2013 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012; resta fermo che la spesa relativa alla regolarizzazione in bollo del contratto è interamente a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a versare alla Stazione Appaltante l'intero ammontare dell'imposta di bollo dovuta, per l'importo e secondo le modalità che saranno comunicate contestualmente alla trasmissione del contratto stesso.

25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

26. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione



appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente [link](#).

27. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate nel "Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, accesso civico e accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013", emanato con D.R. n. 3 dell'8 gennaio 2020 (in vigore dal 15 gennaio 2020), reperibile al [link](#).

28. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, 10100 Torino. Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

29. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Politecnico di Torino e gli operatori economici concorrenti si impegnano a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR");



- che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente paragrafo, e con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura;
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente paragrafo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

30. Durata della procedura di selezione del contraente

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, la presente procedura di selezione del contraente - salvo che sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria - terminerà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche non efficace, entro il **termine di 2 mesi** decorrenti dalla data della determina a contrarre.

Il mancato rispetto del predetto termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del



contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

IL DELEGATO DEL PUNTO ORDINANTE

Dott. Mauro Cecchi

VT